

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2025, n. 12544

RILEVATO CHE:

1. L'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Sc.Ma., socia della società Industria Ittica Sc. di Sc.Be. E C. Sas, l'avviso di accertamento n. (â?) IRPEF, per l'anno di imposta 2015, con cui le imputava il reddito di partecipazione in proporzione alla quota posseduta.
2. Avverso l'avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Agrigento; si costituiva l'Agenzia delle Entrate rilevando l'inammissibilità del ricorso.
3. La C.t.p. di Agrigento, con sentenza n. 99/2021, accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente alla cessione in nero dei beni commercializzati.
4. Contro tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia; la contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
5. Con sentenza n. 3425/2023, depositata in data 11 aprile, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava l'appello.
6. Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, l'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La contribuente ha depositato controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 per la quale la contribuente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso, cos'è rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 102 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.)" l'Agenzia delle Entrate lamenta l'error in procedendo, nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado ha omesso di integrare il contraddittorio nei confronti della società di persone e degli altri soci.
- 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, cos'è rubricato "Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ.)" l'Agenzia delle Entrate lamenta l'error in iudicando e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado ha ritenuto che la

presunzione di cessione in nero dell'Ufficio si fondasse su elementi non sufficientemente convincenti a fondare l'accertamento, poich  il medesimo Ufficio avrebbe dovuto disporre di ulteriori elementi probatori che giustificassero aliunde l'accertamento tributario.

2. Il primo motivo di ricorso proposto   fondato.

3. Invero, questa Corte ha avuto modo di evidenziare che:    In materia tributaria, l'unitariet  dell'accertamento, che   alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societ  di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societ  , riguarda inscindibilmente sia la societ  che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali   sicch  tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non pu  essere decisa, a pena di nullit  assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi  (Cass. n. 36325/2022, Cass. n. 32998/2021, Cass. n. 23762/2013 e Cass. n. 14815/2008).

2.1. Va poi considerato che l'accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una societ  di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d'impugnazione, la necessit  d'integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci. Tuttavia, qualora l'Agenzia abbia contestualmente proceduto all'accertamento di IVA e di altre imposte, IRAP e IRPEF, fondato su elementi in parte comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del   simultaneus processus , attesa l'inscindibilit  delle due situazioni e l'esigenza, alla luce dell'art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti (Cass. n. 6303/2018 e Cass. n. 21340/2015).

2.2. Orbene, non pu  che rilevarsi la nullit  dell'intero giudizio qui in discussione per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 cod. proc. civ., 111, secondo comma, Cost. e 14 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non essendo stati evocati in giudizio, sia in primo che in secondo grado, n  i restanti soci (oltre l'odierna controricorrente) della societ  di persone di cui   stato accertato il maggior reddito di impresa, n  la stessa societ  .

3. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.

4. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, il giudizio va dichiarato integralmente nullo il che travolge le sentenze di entrambi i gradi di giudizio con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio, per ulteriore trattazione e per la regolamentazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, la quale provvederà a regolare le spese di giudizio.

Così deciso in Roma il 18 marzo 2025.

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2025.

Campi meta

Massima : *In materia di accertamento tributario del reddito imputabile per trasparenza ai soci di una società di persone, sussiste un vincolo di litisconsorzio necessario tra la società e tutti i singoli soci. Tale vincolo deriva dall'unitarietà dell'accertamento della base imponibile della società e dall'inscindibilità delle posizioni della società e dei soci stessi.*

Supporto Alla Lettura :

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

L'accertamento tributario (o fiscale) è il complesso degli atti della pubblica amministrazione volti ad assicurare l'attuazione delle norme impositive. L'attività di accertamento delle imposte da parte degli uffici finanziari ha carattere meramente eventuale, essendo prevista nel nostro sistema l'autoliquidazione dei tributi più importanti da parte del contribuente stesso, tramite l'istituto della dichiarazione. Gli uffici intervengono quindi soltanto per rettificare le dichiarazioni risultate irregolari o nel caso di omessa presentazione delle stesse. A seconda del metodo di accertamento utilizzato, questo può essere:

- **analitico:** attraverso l'analisi della documentazione contabile e fiscale;
- **analitico-induttivo:** cioè misto, basato su un esame documentale e presunzioni, di norma fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, salvo in caso di omessa dichiarazione o di contabilità inattendibile/omessa;
- **induttivo:** attraverso l'utilizzo esclusivo di presunzioni che possono essere anche esclusivamente semplici;
- **sintetico:** fondato su coefficienti ministeriali.